



Prof. Avv. Paolo Vinci
Avv. Irene Vinci

Responsabilità civile del docente nelle uscite scolastiche

Piazza della Conciliazione n. 5 – 20123 Milano
Via F.lli de Jatta n. 24 – 73052 Parabita (LE)

Email: paolovinci@paolovinci.it – irenevinci@paolovinci.it – Sito web: www.paolovinci.it

Il profilo giuridico del docente

- Art. 395, testo unico istruzione

« La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità ».

Quali sono i doveri del docente?

- dovere di fedeltà
- dovere di diligenza
- dovere di esclusività
- dovere di imparzialità
- dovere di condotta irreprensibile
- dovere di serbare il segreto d'ufficio

Le norme giuridiche di riferimento

- Art. 2048 comma I c.c.

obbligo di sorveglianza dei genitori: « Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi . La stessa disposizione si applica all'affiliante. »

- Art. 30 Cost.

« è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio »

- Art. 147 c.c.

spetta ai genitori: « (..) l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. »

- Art. 148 comma II

l'obbligo di sorveglianza sui minori grava altresì su: « I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte [che] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. »

- la funzione educativa della scuola ha un ruolo residuale e strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in via prioritaria e, di fatto, limitata all'attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni. L'obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenni e sopravvive all'affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza.
- Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (**Cass. n. 3680/2011**).

Quando sorge la responsabilità

- Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011).
- La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio sia nelle pertinenze scolastiche, di cui l'istituto abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012).

La culpa in vigilando

- Cassazione (ex multis Cass. civ. – Sez. III - Sent. 10/12/1998 n. 12424, Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937, Trib. Milano – Sez. V – Sent. 14/03/2002 n. 3452)
« in tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. »
- Il dovere di vigilanza: *« (..) ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al*

normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, esso si affievolisce al punto che il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi". In base al principio così formulato, la Cassazione ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni» (Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937).

Esclusione della culpa in vigilando

Il genitore può sollevare i docenti da ogni responsabilità?

Le formule “*ibera o solleva da ogni responsabilità*” sono prive di fondamento giuridico perché la responsabilità relativa alla sorveglianza permane comunque in capo alla scuola.

Il valore della «liberatoria»

- Le dichiarazioni *latu senso* liberatorie non hanno (e non possono avere) valore giuridico di sgravio dalle responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza. Nelle autorizzazioni rilasciate dalle famiglie, deve emergere l'assunzione della

responsabilità educativa insieme alla scuola e la collaborazione scuola famiglia.

- Cassazione, sez. III n. 4359/04

nel caso di accompagnamento studenti con scuolabus, nonostante l'accompagnamento del minore dalla fermata a casa compete ai genitori, ciò non solleva da responsabilità gli addetti al servizio di trasporto i quali rilevino che nessuno dei familiari è presente alla fermata dello scuolabus. Infatti, rimane a carico di tali addetti l'onere di adottare le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei minori in relazione alle concrete circostanze di tempo e luogo.

Cosa si dovrebbe fare a livello normativo

- Introdurre la possibilità, riconosciuta ai genitori, di compilare un modulo dal quale si evinca: la valutazione del livello di maturità del figlio; l'ubicazione della scuola rispetto all'abitazione; la valutazione del percorso da compiere; l'effettuata verifica che il minore sia in grado di compierlo da solo.
- Dal modulo dovrà trasparire l'assicurazione della famiglia alla scuola e ai docenti che provveduto alla necessaria educazione comportamentale del minore e che pertanto il medesimo è autorizzato al rientro a casa da solo, oppure alla partecipazione ai progetti attivati dalla scuola.
- Applicare accortezze simili anche alla modulistica relativa alla partecipazione ad uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione.

Onere probatorio

- Art. 2048 comma III c.c.

« Le persone indicate dai commi precedenti (ovvero i genitori, il tutore e i precettori) sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. »

- la norma tende a privilegiare la tutela del danneggiato (l'alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria.
- Il soggetto tenuto alla vigilanza (il “precettore” quindi l'amministrazione scolastica) è liberato dalla responsabilità solo se riesce a provare di “*non aver potuto impedire il fatto*”, cioè di aver adottato tutte le azioni che – secondo le circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare il danno.
- Al fine della prova liberatoria: *« occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa »* (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 18/04/2001 n. 5668)
- L'art. 2048 c.c. sancisce *« (..) una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente*

dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso » (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 03/02/1999 n. 916)

- Cass. civ. – Sez. III – Sent. 22/04/2009 n. 9542 (e conformemente anche Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/02/2003 n. 2657)

« grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. In particolare l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l'ordinato svolgimento della lezione »

- E' stata ritenuta invece assolta la prova liberatoria e perciò insussistente la responsabilità degli insegnanti, e quindi del Ministero dell'istruzione, nell'ipotesi in cui durante una normale esercitazione di pallavolo tra alunni di scuola secondaria di 1° grado nulla lasciava prevedere che due compagni nel corso del gioco si avvicinarsero eccessivamente fino a scontrarsi, né veniva provato che un maggior rigore nel dettare le regole organizzative della partita avrebbe impedito l'evento (Trib. Bologna – Sez. II – Sent. 10/02/2004 n. 413). Così anche è stata ritenuta superata la presunzione di

responsabilità per colpa in vigilando nel caso di una bambina impegnata in un gioco adeguato all'età, in un luogo privo di pericoli ed in presenza dell'insegnante (**Trib. Bologna – Sez. III – Sent. 13/11/2003 N. 5319**).

- La prova liberatoria è assolta qualora l'incidente si verifichi nonostante la vigile presenza dell'insegnante e l'ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, ad avviso del giudicante, non ha consentito di apprezzare profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire (**Trib. Milano – Sez. X – Sent. 24/02/2003 n. 2287**).

Cosa deve dimostrare il minore?

- L' onere probatorio del danneggiato « *si esaurisce nella dimostrazione della circostanza che il danno venga cagionato al minore durante il tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale scolastico (..)* » (**Cass. civ. – Sez. III – Sent. 10/10/2008 n. 24997 e Cass. civ. – Sez. III – Sent. 07/11/2000 n. 14484**) « *restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori* »

Concorso di colpa

- Percosse, violenza fisica o psicologica, scherno e derisione, danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari, ecc.. possono certamente derivare da un'omissione di vigilanza del personale scolastico, ma possono farsi altresì risalire – congiuntamente o alternativamente, a seconda dei casi – all'omissione, da parte dei genitori, di un'efficace educazione. In tali ipotesi, alla responsabilità della scuola per *culpa in vigilando* si affianca – fino eventualmente a sostituirla integralmente – la responsabilità dei genitori per *culpa in educando*.
- [Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/09/2000 n. 12501](#)
« nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenni ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di "culpa in educando" ex art. 2048 comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando" (..) di talché i convenuti rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. del fatto illecito del minore (..) »
- L'amministrazione potrà nel giudizio civile affermare la concorrente o esclusiva responsabilità dei genitori dell'alunno autore delle condotte contestate chiamando in causa gli stessi, ove non già presenti per volontà del danneggiato, per culpa in educando.
- [Cass. civ. – Sez. III – Sent. 04/02/2005 n. 2272](#)

si esclude la responsabilità dell'amministrazione scolastica con riguardo al ferimento con arma da fuoco di un minore da parte di un nomade, in quanto avvenuto in un cortile antistante la scuola, non adibito ad esclusivo uso della stessa ed accessibile da terzi per il parcheggio di autoveicoli, atteso inoltre che era stato accertato che l'alunno ferito aveva deliberatamente deciso di non entrare a scuola alla prima ora, ma di allontanarsi dal cortile per recarsi in un vicino bar.

L'alunno che cagiona un danno a se stesso

- « *Non è invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso. Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante è di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (...) L'art. 61, comma 2 della L. n. 312/1980 esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando; in tali cause unico legittimato passivo è il Ministero della Pubblica Istruzione* » (Sezioni Unite civili Cass. – Sent. 27/06/2002 n. 9346)

Principio

- Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, stabilito che, per quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione (di mezzi) di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Le uscite scolastiche

Il ruolo educativo delle gite scolastiche

- Momento non estraneo all'attività didattica
- Consueti obblighi di vigilanza/responsabilità ex art 2048 per i docenti
- Vi è stata una “*traditio genitoriale*” dei minori alla scuola per il periodo della gita
- Responsabilità dei genitori (per culpa educando) specialmente nelle situazioni (pranzi, disciplina nei momenti di riposo/ricreazione) in cui va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione
- Evento illecito = difetto di vigilanza/deficit educativo
- Vi può essere in ipotesi responsabilità concorrente dei genitori del minore e dell'insegnante (solito problema: furono adottate adeguate misure disciplinari e organizzative per evitare il danno?)

Cosa avviene durante le gite scolastiche?

I viaggi di istruzione sono disciplinati nelle loro linee guida da una C.M. del 14 ottobre n. 291/1992, applicata ed applicabile ancora.

Piazza della Conciliazione n. 5 – 20123 Milano

Via F.lli de Jatta n. 24 – 73052 Parabita (LE)

Email: paolovinci@paolovinci.it – irenevinci@paolovinci.it – Sito web: www.paolovinci.it

Dopo l'entrata in vigore del **d.lgs. 16.4.1994 n. 297**, seguito del **DPR 8.3.1999 n. 275** e dalla **recente nota dell'11 aprile 2012 n. 2209**, la materia è stata demandata all'autonomia delle singole scuole e parificata all'attività didattica curricolare. Come tale è inserita nell'offerta formativa della scuola (POF) agli alunni / studenti ed alle loro famiglie e viene normalmente integrata nel Regolamento). La scelta del viaggio d'istruzione dovrà in linea di massima essere progettata, organizzata e poi effettuata valutando:

- A) L'opportunità della gita in relazione al grado di maturazione degli allievi con riferimento soprattutto all'età ed al conseguente presunto livello di autonomia degli stessi;
- B) Gli aspetti organizzativi.

« Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti (...) si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione dei viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola » **Nota 11 aprile 2012, n. 2209**

Focus normativo

- Per gli alunni delle scuole materne sono consentite brevi gite, secondo le modalità e i criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, saranno i regolamenti delle scuole a disporre in merito.

- Nessun viaggio può essere effettuato qualora non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza di tutti gli allievi delle classi.
- L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle scuole (CM 623/96).
- Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale (CM 623/1996).
- Al momento dell'arrivo presso lo/gli albergo/ghi, l'istituto scolastico, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e transazioni. L'istituto dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'istituto, quest'ultima e l'agenzia di viaggio riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare

- dell'eventuale spesa sarà addebitata all'istituto con specifica fattura emessa dall'agenzia (**nota n° 1902 del 20/12/02**)
- L'agenzia rilascerà all'istituto, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori (**nota n° 1902 del 20/12/02**)
 - **Art. 95 Legge regionale n. 15/2007**
gli Istituti Scolastici che svolgono viaggi di durata superiore a un giorno devono avvalersi dell'organizzazione tecnica delle Agenzie di Viaggio e Turismo in possesso della relativa autorizzazione (art. 81 comma 1 lett. b) anche per evitare sanzioni pecuniarie previste dalla legge.. L'organizzazione tecnica dell'Agenzia di Viaggio è una tutela per l'utente/viaggiatore in tutti gli aspetti di realizzazione e gestione del viaggio, anche per risolvere le possibili problematiche connesse al viaggio. (**Lettera ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle scuole di ogni ordine e grado Milano e Provincia**)

Le gite all'estero: precauzioni

- Il Ministero degli Affari esteri ha predisposto un apposito sito www.viaggiasesicuri.mae.aci.it nel quale vengono date, in relazione alla attuale particolare situazione internazionale, indicazioni sul livello di attenzione relativo ad ogni singolo Paese (**Nota Ministeriale prot. n. 316 del 21/03/03**).
- Alcune indicazioni sull'utilizzo del sito: dopo essersi collegati all'indirizzo web segnalato, ricercare la Nazione interessata cliccando su "**VAI Ricerca Nazione**". Nel caso in cui lampeggi il segnale "**Attenzione**", dopo aver individuato la Nazione, cliccare su "**Sicurezza**" e prestare attenzione ai consigli segnalati.
- il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato il Ministero a impartire istruzioni affinché le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, in caso di viaggi all' estero registrino obbligatoriamente gli studenti presso il sito del Ministero degli Affari Esteri, nell'apposito spazio denominato "**Dove siamo nel mondo**", all'indirizzo web: www.dovesiamonelmundo.it. Tale adempimento consentirà al predetto Ministero, in caso di situazioni di grave emergenza, di pianificare con rapidità e precisione eventuali interventi di soccorso. (**Nota Ministeriale prot. n. 3630 11 maggio 2010**)

E' sempre presente il rischio che i minori, lasciati in balia di se stessi, possano compiere atti incontrollati e potenzialmente auto lesivi; all'istituzione scolastica è, quindi, imposto un obbligo di diligenza preventivo, consistente, in caso di gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non presentino né al

momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Tuttavia, non può ritenersi che l'obbligo di sorveglianza possa/debba spingersi fino ad una penetrante perquisizione personale di tutti gli alunni sedicenni partecipanti alla gita (e in ogni momento di questa) in modo da poter rilevare l'eventuale possesso di sostanze stupefacenti e provvedere al loro immediato sequestro; né può richiedersi al sorvegliante responsabile l'obbligo di vigilare anche sulla continuità del sonno degli allievi che, **maggiori di anni sedici**, dichiarino di volersi ritirare nella propria stanza per riposare (**Trib. Trieste, Sez. civ. 14.3.2005 n. 396**).

«Gite scolastiche in sicurezza»

- Iniziativa congiunta tra Miur e Polizia di Stato.
- Le istituzioni scolastiche hanno comunicato i propri viaggi alla Polizia Stradale che ha così programmato controlli a campione lungo l'itinerario.
- Sottosegretario Gabriele Toccafondi : « *Ci dicono che dobbiamo continuare in questa direzione, proseguendo anche l'anno prossimo con i controlli sui mezzi che portano le nostre ragazze e i nostri ragazzi in gita. Dobbiamo fare un'azione positiva di sicurezza per le studentesse e gli studenti e far comprendere loro l'importanza di questo tema continuando anche con l'educazione stradale* ».

- Sul sito www.edustrada.it , diversi soggetti istituzionali collaborano mettendo online progetti di educazione stradale che sono liberi e gratuiti per tutti gli utenti.
- Ad oggi 1.100 scuole sono registrate e 13.500 sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente.
- Il tema della sicurezza stradale è entrato a pieno nel percorso educativo, condotto in collaborazione con gli operatori del settore.
- La Scuola è sempre più spesso chiamata a proporre modelli formativi efficaci ai ragazzi in tema di sicurezza stradale; è un'importante missione educativa che deve basarsi sulla conoscenza dei fattori e delle variabili che possono essere garanzia di maggiore efficacia dei progetti sul tema, nonché su esperienze progettuali già realizzate e di cui è stata testata l'efficacia.
- Tutelare i più giovani e le fasce deboli è un obiettivo di tutta la Polizia di Stato e in particolare della Polizia Stradale. Reprimere i comportamenti illeciti, sensibilizzando insegnanti e genitori, in un sinergico ruolo di vigilanza e monitoraggio, ha fatto raggiungere risultati significativi nella sicurezza delle gite scolastiche.

I dati emersi nel 2017

- **11.474** pattuglie della Polizia di Stato impiegate per il controllo a fronte delle 10.615 del 2016.

Piazza della Conciliazione n. 5 – 20123 Milano

Via F.lli de Jatta n. 24 – 73052 Parabita (LE)

Email: paolovinci@paolovinci.it – irenevinci@paolovinci.it – Sito web: www.paolovinci.it

- **15.946** autobus controllati nel 2017 di cui 11.190 su segnalazione delle scuole (nel 2016 erano 15.546 gli autobus controllati, di cui 10.126 su richiesta delle scuole).
- **2.041** gli autobus irregolari.
- 2.820 Violazioni accertate, di cui le principali:
639 (23%) efficienza dei veicoli;
297 (11%) durata della guida;
253 (9%) eccesso di velocità;
9 (0,3%) guida senza patente.

Sentenze

1) Cassazione, III sez. civile, n. 1769/2012.

Il caso: **Una ragazzina di 16 anni in gita scolastica scavalca il parapetto del balcone dell'albergo e cade**

La decisione: **i responsabili vengono individuati**

nell'albergatore, nella scuola e nel docente l'insegnante

assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo procuri da solo un danno a se stesso;

“pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”.

Principio: « *Proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni. (...)* »

2) Cassazione n. 11751/2013

« *La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo. »*

3) Cass. SS.UU. n. 577/2008 - Cass. n. 18805/2009

« *L'istituto scolastico è tenuto, dunque, ad osservare nei confronti degli allievi obblighi di vigilanza e controllo con lo*

sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, "secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa", sulla base di un giudizio relazionale di valore, da valutare in ragione del caso concreto: si tratta, in altri termini di un "contratto di protezione", secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola rientra quello all'integrità fisica dell'allievo. »

L'insegnante di sostegno

- Docente specializzato e con piena titolarità all'interno di classi nelle quali vi sono uno o più alunni con certificazione di disabilità (L.n. 104/92).
- Capacità di ascolto, empatia professionale e personale, di mediazione e supporto.
- Attività funzionali all'insegnamento: progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
- Preparazione delle lezioni ed esercitazioni, correzione degli elaborati e rapporti individuali con le famiglie.

Il suo ruolo nelle gite scolastiche

- L'insegnante di sostegno deve:
 - A) Considerare le esigenze e le difficoltà degli alunni diversamente abili nella programmazione e gestione delle uscite.
 - B) Riconoscimento a tutti gli alunni del diritto di partecipare.
- L' Istituto comunicherà all'agenzia viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
- Per l'accompagnamento alle gite non è più necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica;
- Alla Scuola spetta garantire la partecipazione dell'alunno disabile alla gita.